

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 245

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **MENSORIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1994

Norme per la modifica degli Istituti superiori di educazione fisica in Istituti universitari di educazione fisica e sport, nonché istituzione del corso di laurea in educazione fisica e sport

ONOREVOLI SENATORI. - Per assicurare all'educazione fisica un'adeguata collocazione universitaria, bisogna innanzitutto che tutta la gamma della nuova programmazione sia orientata verso il fissaggio del soggetto inteso come «centro d'attenzione oltranzistica». Come dire che, avanti d'impiantare la struttura fondamentale del progetto, e quindi la disponibilità dei programmi di base per il particolare settore universitario, è indispensabile adeguare il tutto a una piattaforma di cultura che si nutra via via di fattori etnico-biologici e storico-geografici, tali da configurarsi sempre più in quell'*habitus* caratterizzante del soggetto psicosomatico che ci interessa: quello latino e mediterraneo, visto sempre nell'ambito dei confini che lo circondano e attraverso il reticolo delle sue tradizioni.

Nè potrebbe per nessuna ragione essere fra l'altro disattesa l'opportunità di rivolgere una particolare riflessione sulla crisi che attraversa oggi la società, e sulle politiche, anche didattico-pedagogiche, necessarie a guidarla e a governarla. Questo punto, che chiameremo «della crisi culturale», cioè della condizione umana che ci troviamo storicamente a vivere è la parte più vera di noi stessi: così come qualunque contingenza positiva o negativa che ci tocca di sperimentare, fa sempre parte del dramma dell'uomo, e, per questo, della sua aspirazione a poter vivere in uno stato di grazia o di piena compiutezza, che, in termini congeniali, dovremo qui definire psico-fisico.

Il primo impegno cui siamo chiamati nella stesura di un nuovo progetto di riforma degli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), dovrà essere perciò quello di scoprire o riscoprire le ragioni per cui, sia pure partendo da presupposti di cultura, si possa giungere a coinvolgere la vera «sfera spirituale» del «giovane visto in

funzione della sua vocazione», e recependo appieno quelle interconnessioni dialettiche che possano davvero aiutarlo ad assumere responsabilità da protagonista.

Forse così riusciremo ad inserirci nella concezione della nuova istituzione universitaria, e a rimuovere quelle dissonanze di chi, ignorando anche i più elementari fini benefici dell'educazione fisica e dello sport, si permetteva tempo fa di proporre l'abolizione.

Forse così riusciremo anche a dosare le varie proposte avanzate per la riforma con la più realistica attendibilità, specie se, e questo è un aspetto essenziale della nostra azione promozionale, saranno stati tenuti in debito conto i diritti acquisiti da quei docenti che già operano negli ISEF, quei professori che da anni militano in una organizzazione scolastica alla quale hanno offerto, con assoluta dedizione e attraverso indicibili sacrifici, il meglio della loro professionalità.

Il primo punto della trasformazione degli ISEF dovrà dunque ispirarsi al rispetto dell'attività svolta da coloro che già fanno parte della particolare organizzazione scolastica. Sulla proiezione di detta *conditio* si articolerà poi l'intero dispositivo della riforma.

Così è almeno nel progetto di riforma contenuto nella proposta di legge, che viene qui di seguito esposto per sommi capi: trasformazione degli Istituti di educazione fisica per il conferimento, dopo un corso quadriennale di studi, della laurea in educazione fisica e sport.

La proposta di legge prevede:

a) trasformazione degli ISEF in facoltà universitarie intese come istituti universitari «autonomi»;

b) corso quadriennale - ricerca scientifica - nuovo piano di studi;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) riconoscimento giuridico del dipartimento delle scienze del movimento umano, quale centro promozionale; della programmazione di ricerca; della organizzazione dei corsi di laurea articolati in vari settori o indirizzi; di eventuali corsi di diploma; di corsi di specializzazione;

d) determinazione dei posti da mettere a concorso per l'ammissione ai corsi di laurea e di diploma;

e) salvaguardia dei diritti dei docenti e non docenti appartenenti ai contingenti degli attuali ISEF.

Con siffatte proposte, che non scaturiscono certo da presunzione, ma esclusivamente da esperienze vissute e ripetutamente coltivate, si sostanzia l'ormai improcrastinabile realizzazione della laurea in educazione fisica e sport la quale deve corrispondere, lo ripetiamo, a un nuovo modo di vedere l'educazione fisica e sportiva, in una più dilatata e aderente concezione di progresso umano e scientifico, più aggiornata, più moderna, più coniugata ai nostri tempi.

La legge 7 febbraio 1958, n. 88, emanata per eliminare il vuoto venutosi a creare con la soppressione delle accademie di educazione fisica di Roma e di Orvieto, nonchè per sanare situazioni di fatto scaturite dalla carenza di personale fornito del titolo prescritto, istituì l'Istituto superiore di educazione fisica di Roma e contemplò la possibilità, in base alle norme allora vigenti, della istituzione di Istituti superiori di educazione fisica pareggiati.

Ai predetti istituti, che hanno il fine di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica ed agli impieghi tecnici del campo sportivo, furono confermate le prerogative del grado universitario e della dotazione della personalità giuridica e dell'autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, in conformità delle leggi sull'istruzione superiore.

Purtroppo la carente impostazione e la provvisorietà della legge furono evidenti sin dalla sua emanazione:

1) ricalcando i vecchi schemi delle passate accademie fasciste (che a norma

della legge 22 maggio 1939, n. 866 erano istituti universitari ad ordinamento speciale), il corso degli studi fu fissato in tre anni, con il rilascio, al termine di esso, del diploma; mentre già da allora tutte le altre istituzioni universitarie avevano almeno un corso di studio quadriennale con il rilascio della laurea;

2) il numero dei posti, per l'ammissione al primo anno, fissato dal Ministro della pubblica istruzione, senza una logica programmazione, estremamente basso, proprio nel momento di espansione della scuola, non riuscì nell'intento di eliminare quei vuoti di personale qualificato rendendo necessari numerosi provvedimenti in deroga (legge 30 dicembre 1960, n. 1727; legge 24 ottobre 1966, n. 932; legge 2 aprile 1968, n. 467; legge 19 ottobre 1970, n. 832; ordinanza n. 8481 del 29 dicembre 1975 in applicazione del disposto dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766; articolo 23 della legge 20 maggio 1982, n. 270) che hanno consentito ai docenti sforniti del titolo prescritto di conseguire il diploma, con particolari agevolazioni nei concorsi di ammissione e nelle norme di frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni;

3) il carattere di provvisorietà della legge fu maggiormente evidente nella definizione del ruolo del docente. Infatti la legge stabilì una norma insolita: «tutti gli insegnamenti sono affidati per incarico».

Quale istituzione può vivere adeguatamente e può programmare la sua attività, spingendo le prospettive senza un adeguato personale di ruolo e un ruolo appropriato? La precarietà degli incarichi annuali, anche se rinnovabili, hanno tarpato le ali a molte iniziative e disincentivato il personale.

Questa insolita norma di «tutti e solo incaricati» è giustificata solamente ritenendo che a breve distanza una nuova legge, non affrettata ma ben ponderata, avrebbe dovuto determinare il salto di qualità del corso degli studi (da diploma a laurea) ed istituire il ruolo organico del personale docente degli istituti superiori di educazio-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne fisica. Oggi è necessario recuperare il tempo perduto e provvedere con tempestività e giustizia a queste carenze.

Le carenze istituzionali furono aggravate dal disinteresse, per non dire dagli ostacoli frapposti, riguardo alla crescita di questi istituti, che pagano ancora lo scotto di una remota origine e dei numerosi provvedimenti legislativi di sanatoria per sopperire alla cronica mancanza di personale diplomato impropriamente ad essi addebitati.

La presenza dello Stato si è manifestata solo al momento del pareggiamento degli ISEF, ed anche qui è stata carente e frettolosa, quasi si avesse urgenza a liberarsi dall'obbligo della preparazione dei docenti di educazione fisica (pur trattandosi di personale insegnante della scuola). Forse l'aspetto economico è stato determinante. Lo Stato, infatti, con un irrisorio contributo all'Istituto superiore di educazione fisica di Roma si è sgravato della spesa per la formazione e la preparazione degli insegnanti di educazione fisica.

Questo è oltretutto discriminante per i giovani: mentre per tutti gli altri corsi universitari l'adesione ad una istituzione non statale è una libera scelta, per l'educazione fisica è una strada obbligata e con oneri maggiori.

Il presente disegno di legge si prefigge lo scopo di eliminare le carenze istituzionali, adeguando gli ISEF ai tempi, fornendo loro i presupposti per l'incremento della ricerca scientifica e delle attività didattiche, conferendo al titolo quella dignità di laurea che ogni commissione ufficiale o non, preposta ad indagini conoscitive, ha sempre ritenuto attuale, attuabile ed indispensabile.

La particolare esigenza strutturale delle poliedriche attività connesse alle scienze del movimento umano, consigliano l'attuazione di un istituto autonomo e non conglobato in un tipo di università attualmente inflazionata e decadentistica.

In questa visuale e, ovviamente, sulla base di un nuovo piano di studi il disegno di legge si limita a trasformare con opportuni adeguamenti il corso di studi da triennale a quadriennale e suggerisce l'opportunità di istituire, a corredo di quegli elementi costitutivi già esistenti, una nuova compagine organizzativa, tale da giustificare il contenuto del nuovo titolo di laurea.

Struttura fondamentale degli Istituti universitari di educazione fisica e sport è il «Dipartimento delle scienze del movimento umano»; esso, suddiviso nelle tre branche principali di tutte le tematiche (*a*) biologo e preventivo-riabilitativo, *b*) socio-psico-pedagogico e didattico, *c*) tecnico-organizzativo, sportivo e del tempo libero) determinerà, nell'unico corso di laurea, tre indirizzi di studi per approfondire la ricerca e la preparazione del personale necessario all'espletamento dei compiti che la società si aspetta da molti anni.

Le norme transitorie, infine, tutelano i diritti acquisiti dai diplomati e dagli operatori degli Istituti superiori di educazione fisica (docenti e non docenti), i quali con la loro diuturna abnegazione hanno consentito per oltre cinque lustri la funzionalità di istituzioni che hanno sopportato, con profonda umiltà e coscienza, il gravame di un intrascurabile onere per l'adempimento di un compito precipuo dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'Istituto superiore di educazione fisica di Roma e gli Istituti superiori di educazione fisica pareggiati, istituiti a norma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, assumono la denominazione di Istituti universitari di educazione fisica e sport.

2. Gli Istituti di cui al cui comma 1 hanno il fine di promuovere il progresso delle scienze del movimento umano e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione di coloro che intendono dedicarsi alla ricerca scientifica, all'insegnamento, alle professioni ed uffici attinenti al movimento umano.

Art. 2.

1. Gli Istituti universitari di educazione fisica e sport sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti della presente legge e delle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Presso gli Istituti universitari di educazione fisica e sport è istituito il corso di laurea in educazione fisica e sport.

2. Il corso di studio è quadriennale.

3. Al termine del corso di studio è rilasciato il diploma di laurea in educazione fisica e sport. Tale diploma di laurea ha valore di qualifica accademica.

Art. 4.

1. Gli Istituti universitari di educazione fisica e sport promuovono ed organizzano:

a) corsi e scuole di specializzazione nelle discipline comprese nel piano degli studi;

b) corsi di preparazione, di aggiornamento e di perfezionamento sulle attività motorie umane, anche finalizzati alla formazione per gli impieghi tecnici nel campo sportivo, per conto dello Stato, di enti e di privati;

c) iniziative intese a stabilire collaborazione con le corrispondenti istituzioni universitarie di altri Stati, in particolare con quelle che operano nell'ambito della Comunità europea, in conformità alle norme comunitarie in materia di scambi culturali, di riconoscimento di titoli di studio e di sviluppo della ricerca scientifica.

Art. 5.

1. Struttura fondamentale degli Istituti universitari di educazione fisica e sport è il Dipartimento delle scienze del movimento umano.

2. Il Dipartimento di cui al comma 1 organizza più settori di ricerca aventi finalità comuni o caratteristiche affini; organizza gli insegnamenti per i corsi di laurea ed i corsi di specializzazione.

Art. 6.

1. Il Dipartimento delle scienze del movimento umano si articola nei seguenti settori:

a) biologico e preventivo-riabilitativo;

b) socio-psico-pedagogico e didattico;

c) tecnico-organizzativo, sportivo e del tempo libero.

Art. 7.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, è determinato l'ordinamento degli studi del corso di laurea, con l'indicazione degli insegnamenti da svolgere, le modalità di frequenza e gli esami di profitto e di laurea.

Art. 8.

1. All'elenco delle lauree di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la laurea in educazione fisica e sport.

2. All'elenco delle facoltà contenuto nella tabella II, annessa al citato regio decreto n. 1652 del 1938, e successive modificazioni, è aggiunto l'Istituto universitario di educazione fisica e sport che rilascia la laurea in educazione fisica e sport.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il proprio decreto di cui all'articolo 7, provvede ad aggiungere alle tabelle relative agli insegnamenti annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, la tabella relativa agli insegnamenti del corso di laurea in educazione fisica e sport.

Art. 9.

1. L'ammissione al primo anno di corso avviene mediante concorso.

2. Possono essere ammessi al concorso coloro i quali siano in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, valido, secondo le vigenti disposizioni, per l'immatricolazione ai corsi di studi universitari.

3. Il concorso consiste in una prova tecnico-attitudinale.

Art. 10.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ogni anno, con proprio decreto, il numero dei posti da mettere a concorso, globalmente su tutto il territorio nazionale e per ciascuna istituzione universitaria, tenuto conto delle capacità ricettive fatte presenti dai singoli istituti ed in relazione alle indicazioni contenute nei piani di sviluppo delle università di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con particolare riguardo ai prevedibili sbocchi professionali.

Art. 11.

1. Agli insegnamenti da impartire nel corso di laurea si provvede mediante assegnazione di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, per lo svolgimento delle relative attività didattiche e di ricerca, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 12.

1. Gli Istituti superiori di educazione fisica, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 7, devono presentare le relative proposte di adeguamento delle norme statutarie, nonché il piano finanziario in rapporto alle nuove esigenze.

2. Le sezioni distaccate degli attuali Istituti superiori di educazione fisica possono essere dichiarate autonome, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, semprechè abbiano un adeguato piano finanziario ed idonee strutture.

3. Agli Istituti universitari di educazione fisica e sport non statali si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243.

Art. 13.

1. Gli Istituti superiori di educazione fisica che non adeguino il loro statuto o che

non abbiano un adeguato piano finanziario sono statizzati, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 14.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale docente, incaricato di uno degli insegnamenti previsti negli attuali statuti degli Istituti superiori di educazione fisica, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è ammesso al giudizio di idoneità a professore associato. Il giudizio di idoneità può essere sostenuto in una seconda tornata, che deve essere effettuata a distanza di due anni dalla prima.

2. I giudizi di idoneità sono disciplinati dalle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

3. Per la composizione delle commissioni esaminatrici il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, designa uno o più raggruppamenti affini per quelle discipline che attualmente non sono ancora comprese in raggruppamenti disciplinari ovvero qualora non esistano docenti di ruolo per tali discipline.

4. Coloro che conseguono l'idoneità sono inquadrati nel ruolo dei professori associati a norma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

5. A coloro che non conseguono il giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo di professore associato o non intendano sottoporsi allo stesso si applicano, a domanda, le disposizioni previste per gli assistenti di ruolo senza incarico o equiparati delle università statali.

6. I soggetti di cui al comma 5 sono inseriti in un ruolo ad esaurimento presso l'Istituto universitario di educazione fisica e dello sport ove prestano servizio come incaricati.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7. Il personale docente in posizione di incarico, supplenza o a contratto che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno tre anni di servizio è ammesso ad un concorso riservato a professore associato.

Art. 15.

1. Il personale non docente degli Istituti superiori di educazione fisica statizzati, ai sensi dell'articolo 13, è inquadrato con le qualifiche conseguite nei corrispondenti ruoli statali del personale non docente dell'università, restando assegnato all'Istituto universitario di educazione fisica e sport di appartenenza.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, i posti che risultano vacanti presso ogni Istituto universitario di educazione fisica e sport sono messi a concorso riservato, cui può partecipare il personale di qualifica inferiore che abbia il possesso del titolo di studio richiesto, prescindendo dal limite di età. Successivamente si provvede alla copertura dei posti per concorso pubblico e per trasferimento.

Art. 16.

1. I diplomi di educazione fisica rilasciati ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88, sono dichiarati equipollenti alla laurea in educazione fisica e sport.